

mp
18682/16

Gr. Patr
1st del 26.9.15 N.6279/15

IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE

In composizione monocratica, nella persona del giudice onorario avv.
Elisabetta Ferrari,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 11 maggio 2016, ha
emesso la seguente

ORDINANZA EX ART.702 BIS C.P.C.

nel ricorso iscritto al n.60649 del ruolo generale degli Affari Contenziosi
dell'anno 2015, vertente

TRA

nato in Mali, il _____, C.F. _____

elettivamente domiciliato in Roma, Via Sardegna n.29, presso lo
studio dell'Avv. Alessandro Ferrara, che lo rappresenta e difende in virtù
di procura a margine del ricorso

- ricorrente -

E

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,
QUESTURA DI ROMA, in persona del Questore pro tempore,
elettivamente domiciliati presso l'Avvocatura dello Stato, in Roma, via
dei Portoghesi n. 12

resistenti contumaci -

c con l'intervento del Pubblico Ministero
oggetto: ricorso avverso il mancato rinnovo del permesso di soggiorno.
letti gli atti e i documenti di causa, considerato che,

con ricorso depositato in data 25 settembre 2015, il ricorrente ha impugnato il provvedimento, emesso il 29 maggio 2015, con il quale la Questura dichiarava incompleta la documentazione prodotta dal ricorrente, per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, come indicato dalla Commissione Territoriale di Roma, in data per non avere "l'istante prodotto documentazione attestante l'iscrizione anagrafica della dimora abituale" (cfr. doc. I fascicolo ricorrente).

Al ricorrente veniva assegnato un termine per produrre la richiesta documentazione, ma il certificato di residenza in Via degli Astalli n.14/A, del 3.6.2015, prodotto dall'istante, veniva respinto, ritenendo la Questura non oggettivamente provata la residenza anagrafica.

Il rifiuto del rinnovo del permesso per motivi umanitari effettuato dalla Questura, costituisce nel caso di specie, una violazione dei diritti del ricorrente.

Infatti, in presenza dell'oggettivo riconoscimento della sussistenza dei presupposti per il rilascio di un permesso per motivi umanitari, ad opera della competente Commissione Territoriale, salva l'ipotesi della sussistenza di ragioni di ordine pubblico, che rientra negli accertamenti demandati all'Autorità di Pubblica Sicurezza, il comportamento della Questura, in relazione ad un elemento documentale non strettamente richiesto dall'ordinamento, si configura illegittimo.

Su tale punto, occorre altresì, rilevare che il titolo di soggiorno, rilasciato dal Questore del luogo di dimora dello straniero, è il presupposto per l'iscrizione anagrafica del soggetto, mentre non può essere il contrario. Infatti, per le persone senza fissa dimora, è presupposto oggettivo dell'iscrizione anagrafica, il domicilio nel territorio del comune, mentre non è necessario procedere agli accertamenti relativi all'abitudine dell'indirizzo, ciò anche in considerazione di quanto disposto dalle norme di cui agli artt. 5 e 9 del D. Lgs. n.286/98.



Pertanto, sussistendo i presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, come riscontrato dalla Commissione Territoriale in data _____ organo a cui spetta interamente la decisione su tale aspetto, al momento del rinnovo, il Questore è chiamato alla mera verifica dei requisiti formali già esistenti ed all'accertamento che non siano insorti motivi di ordine pubblico, che ne precludano il rinnovo (cfr. Cass. SS.UU. n.19393/09).

Pertanto, in considerazione delle circostanze dedotte dal ricorrente e dei motivi esposti, si ritiene possa essere accolto il ricorso e riconosciuta la protezione per motivi umanitari, stante anche la situazione ancora presente nel paese di origine del richiedente.

In ragione della mancata costituzione della parte resistente, ricorrono i presupposti per la compensazione integrale tra le parti delle spese processuali.

P.Q.M.

visto l'art.702 bis c.p.c.,

accoglie il ricorso e ordina alla Questura di Roma di provvedere al rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari, a favore del ricorrente sig. _____ nato in Mali, il

dichiara compensate le spese del procedimento;
provvedimento immediatamente esecutivo.

Si comunichi.

Così deciso in Roma il 7 ottobre 2016

Il Giudice

